

## Attività agricole primarie e « statuti » d'impresa

Alfredo Massart \*

L'amabilità dell'invito dell'amico ed illustre professore Ugo Sorbi, anche se non era mia intenzione intervenire in questo convegno dove sono venuto come semplice spettatore, mi induce a pronunciare sul tema congressuale alcune parole che vogliono costituire una mera precisazione di chi non è interamente « addetto ai lavori ».

È noto, infatti, che gli agraristi, al cui gruppo appartengo, salvo rare ed apprezzabili eccezioni, purtroppo si occupano molto poco di legislazione forestale. Il sottoscritto malauguratamente non appartiene alla élite di quei cultori del diritto agrario e pertanto si sente piuttosto imbarazzato a dovere prendere la parola in un concesso come questo, davanti ad esperti italiani e stranieri di problemi forestali, di estimo e di economia agraria. Pertanto mi scuserete se le mie osservazioni potranno a molti apparire banali e viziate, forse, di superficialità.

Dal punto di vista del giurista inesperto di cose forestali vorrei un momento soffermarmi sull'individuazione degli « statuti » delle imprese che fanno capo alle c.d. attività agricole primarie *ex art.* 2135 cod. civ. e cioè la produzione di vegetali, l'allevamento zootecnico, ed infine la silvicoltura che oggi ci occupa.

Sull'impresa agraria in generale e sulla relativa problematica giuridica sono quasi cinquant'anni che gli studiosi si esercitano con articoli, saggi, manuali o monografie, per cui nessuno oggi revoca in dubbio l'*autonomia* di essa, suffragata da tutta una serie di caratteristiche che le conferiscono anche quella peculiarità che è l'*unicità*. Il binomio impresa agraria-impresa commerciale è stato oggetto di approfonditi studi, anche recenti: e questa unicità ed autonomia sono tutt'oggi concordemente ammesse dalla migliore dottrina agra-

---

\* Prof. ordinario di Diritto agrario nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa.

ristica anche se l'agricoltura c.d. « industrializzata » fa parlare in qualche sede (esistono perfino dei progetti di legge) di estensione all'impresa agraria di istituti tipici del diritto commerciale: mi riferisco alla tenuta di libri contabili, alle forme di procedure concorsuali ed al fallimento. Personalmente sono del tutto contrario alla estensione *tout court* nell'agricoltura dell'istituto fallimentare.

In questo quadro di « rilettura » in chiave più moderna ed attuale del regime giuridico dell'impresa agraria, alcuni giorni fa a Pisa presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, durante un seminario di un gruppo di studio da me organizzato, è emersa la possibilità di distinguere nel quadro dell'unicità ormai acquisita dell'impresa agraria (e per gli agraristi « sacra » dal punto di vista dogmatico) tra *impresa di coltivazione di vegetali* ed *impresa zootecnica* (svincolata, quest'ultima, dalla atavica subordinazione e connessione col fondo).

Nel convegno si è parlato molto di molteplicità o pluralità di statuti, di necessità, ormai, di operare delle sottodistinzioni all'interno dell'impresa agraria: qualche interessante peculiarità distintiva è già emersa in quel dibattito, altre emergeranno più nettamente alla fine della ricerca pisana.

In tutto questo, mi direte, che cosa c'entrano il bosco e l'ambiente: a mio avviso anche un discorso sull'*impresa silvicola* è pertinente quando si analizzano « gli statuti delle attività agricole primarie di cui all'art. 2135 cod. civ. con occhio attento ai cambiamenti ed al futuro che in certi casi è già cominciato ».

Credo che sia giunto il momento di distinguere — e qui mi rivolgo soprattutto agli amici e colleghi giuristi — tra *impresa di coltivazione di prodotti agricoli vegetali*, *impresa di allevamento di animali* (anche diversi dal « bestiame ») ed *impresa silvicola*.

Va da sé che per il momento il trattamento giuridico generale e complessivo dal punto di vista classificatorio e delle conseguenze di tipo strutturale è uguale per i tre casi (niente iscrizione nei registri delle imprese, numero minimo ed insignificante di libri contabili, niente fallimento,... insomma uno statuto semplicissimo), ma *de jure condendo* (e forse per certi aspetti particolari e molto specifici, già anche *jure condito*) è necessario un approfondimento dogmatico dei tre *sottostatuti* presenti nell'impresa agraria alle soglie dell'anno duemila. Con riferimento solo alla silvicoltura, che in questa sede massimamente interessa, basti pensare ai riflessi d'ordine pubblicistico che da sempre essa ha posto in primo piano, per capire

la necessità, ed oserei dire l'urgenza, di una « ricostruzione istituzionale » dello statuto della silvicoltura svolta in forma d'impresa che presenta toni fortemente differenziati dallo statuto indubbiamente più « privatistico » delle altre due. È sufficiente ricordarsi della funzione socialmente utile che svolge l'imprenditore che dedica le sue cure e la sua attività al bosco.

Proprio per sottolineare l'importanza di questa funzione ecologica fortemente intensa svolta dal silvicoltore, mi risulta che il Comité européen de droit rural stia cercando di organizzare un Symposium che sensibilizzi il legislatore di tutti i Paesi membri della CEE.

Per contenere queste mie riflessioni nel tempo concessomi concludo con un invito rivolto soprattutto ai giuristi presenti ed ai colleghi più sensibili per un riesame profondo dello statuto dell'impresa agraria alla luce di questi suggerimenti metodologici che sembrano convalidare l'intuizione dell'esistenza di tre « sottostatuti ». Raccomando inoltre di tenere nella massima considerazione — cosa che per ora le nostre leggi ignorano — il valore di certi « servizi sociali » che rendono alla comunità alcuni imprenditori agricoli. Grazie.